

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 4/2020
(Proc.to n. 4/2020)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Roberta Leoni – Componente

Avv. M. Cecilia Morandini

Nel procedimento iscritto al n. 4/2020 promosso dal tesserato Fabio Gabusi *ex art. 18*, comma 6.2. lett. c) del Reg. Organico Fids, ha pronunciato, in Camera di Consiglio, la seguente decisione

FATTO

Con ricorso del 24 dicembre 2020, il tesserato Fabio Gabusi (tess. Fids n. 208128840) ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento del provvedimento di esclusione della sua candidatura alla carica elettiva di Consigliere Federale.

Il provvedimento gravato, comunicato al ricorrente a mezzo pec in data 23 dicembre 2020, ha così motivato l'esclusione: “... *in quanto priva della firma in calce alla dichiarazione di impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 81 comma 3 dello Statuto Federale e riportato sul modulo pre-impostato*”.

Di contro, a fondamento dell'opposizione, il ricorrente, dopo aver premesso di essere in possesso di un diploma di terzo livello quale dirigente federale rilasciato nell'ottobre del 2020 dalla stessa Federazione, ha dedotto che: “... *non ho sottoscritto la partecipazione al corso base dal momento che non ho ritenuto corretto, dal punto di vista giuridico-amministrativo, sottoscrivere un impegno a partecipare ad un corso di formazione inferiore a quello di cui sono già in possesso*”.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.

Premesso che il ricorrente ha presentato la sua candidatura alla carica di Consigliere Federale nella qualità di dirigente ASA, e segnatamente della Associazione Gabusi Emporio Danza (cod. Fids 600218662); premesso altresì che è circostanza pacifica e non controversa (*id est* ammessa dallo stesso ricorrente) che il modello di presentazione della candidatura non è stato sottoscritto nella parte riservata ai dirigenti ASA laddove è richiesta la dichiarazione di impegno “... *in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza ad almeno un corso organizzato dalla FIDS o dal CONI*”; su tali premesse, la questione sottoposta alla cognizione di questo Tribunale va inquadrata nella previsione normativa di cui all’art. 81 dello Statuto Fids che, nell’ambito della disciplina relativa alle modalità di presentazione delle candidature e della compilazione delle liste, al terzo comma stabilisce altresì che: “*L’interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 78 del presente Statuto. Inoltre, i dirigenti ASA, devono dichiarare l’impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale, mediante la frequenza di almeno un corso organizzato dalla Federazione o dal CONI*”.

Dalla lettura della citata norma emerge in modo inequivoco che, pena la irricevibilità della domanda, l’interessato alla candidatura deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 78 dello Statuto e, se dirigente ASA deve altresì dichiarare di impegnarsi a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale.

Si tratta, nel caso del candidato – dirigente di ASA, di rendere obbligatoriamente due dichiarazioni (v. *supra*) pena la sanzione della irricevibilità della domanda.

Ne consegue che nessun rilievo ha il fatto dedotto dal ricorrente di essere già in possesso di “*un diploma di tre livelli superiore a quello minimo richiesto*”, giacché tale circostanza nulla toglie al vizio di forma della domanda previsto a pena di irricevibilità (*id est*, mancata dichiarazione di impegno alla formazione obbligatoria), coerentemente con la *ratio* della richiamata norma statutaria con la quale il legislatore sportivo ha rivolto lo sguardo al futuro chiedendo ai dirigenti federali una dichiarazione di impegno a curare

nel tempo l'aggiornamento della formazione professionale, senza alcun riferimento ai titoli abilitanti posseduti al momento della candidatura.

Di qui la infondatezza del ricorso.

PQM

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Roma, 29 dicembre 2020

Il Segretario

Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. M. Cecilia Morandini